

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
— Trimestre L. 1.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
linea o spazio corrispondente — In terza pagina,
dopo la firma del gerente Cent. 50 — Nel
corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti
necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Gior-
nale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi
presso qualunque Ufficio Postale pagando solo
Cent. 20 in più — Le inserzioni si ricevono
esclusivamente presso la Tipografia Dina.
Pagamenti anticipati.
Si accettano corrispondenze purché firmate. — I ma-
noscritti restano proprietà del giornale. — Le
lettere non affrancate si respingono.
Ogni Numero Cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

ORARIO DELLA FERROVIA — PARTENZE per Alessandria 5 - 8,10 ant. - 2,32 - 7,18 pom. — per Savona 8 ant. - 12,26 - 5,19 pom.
— ARRIVI da Alessandria 7,49 ant. - 12,18 m. - 5,13 - 10,42 pom. — da Savona 8 ant. - 2,24 - 7,8 pom.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 ant. alle 7 pom. per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 ant. alle 5 pom. per i vaglia e risparmi.
L'UFFICIO TELEGRAFICO sta aperto dalle 7 ant. alle 9 pom. — La BANCA POPOLARE sta aperta dalle ore 8 alle 11 ant. e dalle 1 alle 3 pom., giorni feriali.

Cose Operaie

Abbiamo letto testè sui giornali, che l'on. Ministro d'Agricoltura e Commercio, intende rivolgere una nuova circolare alle associazioni operaie di Mutuo Soccorso, in ordine al riconoscimento giuridico che, mediante l'adempimento di talune formalità, viene loro accordato colla legge speciale che porta la data delli 15 aprile 1886.

Lo scopo di questa circolare sarebbe quello di spiegare alle associazioni i vantaggi che dal riconoscimento giuridico loro deriverebbero e togliere di mezzo alcune idee le quali impedirono fin ora che del beneficio disposto della legge usufruissero molte associazioni.

Se la circolare a cui si accenna dai giornali verrà spedita, non sarà certo inopportuna. È un fatto che, nonostante l'approvazione della legge, nonostante le facilitazioni fatte, non molto cospicua, in confronto al numero delle associazioni operaie di mutuo soccorso esistenti in Italia, fu la cifra di quelle che richiesero il riconoscimento giuridico, e ciò specialmente perchè si credette e si crede ancora che il riconoscimento equivalga ad un'ingerenza del governo negli affari d'interna amministrazione della Società, ingerenza la quale, si teme, abbia a soffocare tutte le utili iniziative e produrre poi la morte, per anemia, della società stessa. È codesta un'idea erronea; le disposizioni della legge che accorda il riconoscimento giuridico, che abbiamo a suo tempo riportate in queste colonne, in un colla circolare del ministro che le spiegava, non sono tali da portare un'indebita ingerenza del governo. Naturalmente la legge richiede che lo Statuto Sociale risponda a certe norme le quali garantiscano, per quanto è possibile, una buona e sana amministrazione del denaro comune, e non accorda il riconoscimento, che è decretato dal tribunale civile, se tali norme non esistono nello Statuto, ma questo non significa punto che la Società rimanga inceppata nel libero svolgimento delle proprie forze, non significa punto che il governo eserciti un'ingerenza sull'amministrazione interna dell'associazione.

Il riconoscimento nulla toglie all'esplicazione della vita sociale: nella nomina degli amministratori, nella votazione dei bilanci annuali, in tutto quello insomma in cui si estrinsecano i diritti che a ciascuno dei componenti la società accorda lo statuto, i soci non hanno punto menomata dal riconoscimento giuridico la loro libertà d'azione.

Anzi, nelle norme che la legge richiede esistano nello Statuto, si può ben dire che gli associati hanno una maggiore garanzia che i loro interessi saranno meglio tutelati. Dev'essi poi avere riguardo ai vantaggi che arreca il riconoscimento giuridico, pel quale le associazioni operaie di mutuo soccorso acquistano quella personalità che prima della legge era soggetta alle oscillazioni ed ai cambiamenti della giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti del Regno.

È nostro modesto avviso pertanto che lungi dal diffidare della legge, dovrebbero le associazioni operaie giovare di essa e chiedere di essere giuridicamente riconosciute, tanto più che lievi sono le formalità per ottenere il riconoscimento e minima, per non dire nulla, è la spesa. Nel circondario parecchie delle società operaie hanno voluto fruire del beneficio accordato dalla legge, e non hanno certo ragione di moverne lagnanza. È da augurarsi che tale esempio venga da tutte le associazioni operaie imitato.

I PRESTITI AI COMUNI

Ecco le principali disposizioni del recente regolamento per la esecuzione della legge dei prestiti a interesse ridotto accordati per opere di risanamento ai Comuni che abbiano una popolazione inferiore ai 10,000 abitanti.

I Comuni del Regno, al disotto di 10,000 abitanti, potranno chiedere, per mezzo del Ministero dell'Interno, alla Cassa dei Depositi e Prestiti somme a mutuo, non superiori alle lire 20,000 ed all'interesse del 3 per 100 per la esecuzione dei lavori deliberati dai Consigli comunali e relativi alle acque potabili, ai cimiteri, alle fognature, alle costruzioni dei pubblici macelli e al risanamento dei luoghi abitati.

Le domande di mutuo verranno fatte dai Municipi in base a deliberazioni del Consiglio comunale, intesa la Commissione di sanità locale, ed inviate al prefetto della provincia.

Queste domande dovranno essere corredate dai documenti qui sotto indicati:

a) Una copia della deliberazione del Consiglio comunale in cui deve essere determinato l'oggetto del prestito all'interesse del 3 per cento, il suo ammontare non superiore alle lire 20,000; il periodo di tempo non eccedente i 30 anni, entro il quale il Comune intende di estinguere il mutuo, e deve essere determinata l'annualità di ammortamento del prestito, da garantirsi colle delegazioni sulla sovrimposta ai terreni ed ai fabbricati;

b) Una copia della perizia del progetto e in doppio esemplare le piante e i disegni delle opere, quando si tratti di costruzione;

c) Un progetto dimostrativo dello stato finanziario del Comune, accompagnato da un esemplare del suo bilancio corrente, autenticato dal prefetto della provincia;

d) L'attestazione del prefetto con cui venga dichiarato che il Comune può imporre a favore della Cassa dei Depositi e Prestiti la tangente di sovrimposta necessaria per l'ammortamento del mutuo.

Le domande di mutuo documentate a norma del precedente articolo, previo esame e parere ragionato del Consiglio sanitario della provincia, saranno dal prefetto sottoposte alla approvazione della Deputazione provinciale e trasmesse col detto parere al Ministero dell'Interno per la emissione del decreto di cui all'articolo 3 della legge 14 giugno 1887.

Sui progetti presentati il Ministero dell'Interno potrà chiedere il parere di una Commissione composta di ingegneri esperti nell'edilizia sanitaria.

Il Ministero dell'Interno pagherà alla Cassa Depositi e Prestiti la differenza fra l'interesse del 3 per cento a carico dei Comuni, e quello stabilito dal Ministero del tesoro per i prestiti a scopo igienico, o in mancanza di un saggio d'interesse eccezionale per questa categoria di mutui fra quello stabilito per i prestiti ordinari.

La somministrazione del prestito si farà col concorso del prefetto,

ed in rate, le quali non potranno essere meno di due, pagabili: la prima quando i lavori di costruzione o di riattamento siano giunti a metà, su analoga dichiarazione del prefetto, l'altra in base al nulla osta del Ministero dell'Interno, da rilasciarsi dopo che i lavori di costruzione o di riattamento siano compiuti o direttamente collaudati.

Indipendentemente dalla sorveglianza che potrà essere stabilita dal municipio interessato, le opere saranno, occorrendo, visitate o invigilate per conto del Governo da un ingegnere esperto nell'edilizia sanitaria, che sarà destinato caso per caso direttamente da esso o in seguito a proposta della prefettura.

Compiuti i lavori, essi verranno collaudati colle solite norme da un ufficiale del Genio civile, o da un ingegnere igienico da assegnarsi, o dell'atto di collaudo sarà compilato regolare processo verbale da trasmettersi in copia al Ministero dell'Interno insieme ad un peculiare rapporto del prefetto.

La collaudazione non sarà valida definitivamente se non dopo essere stata ratificata dal Ministero dell'Interno.

Per i prestiti ad interesse ridotto saranno accolte di preferenza le domande di quei Comuni che sono provvisti di tutti i regolamenti prescritti dalla legge sull'amministrazione comunale e provinciale, e che per la misura elevata delle imposte, per le gravi condizioni economiche, o per l'urgenza dei lavori avranno dimostrato di essere più bisognosi dell'aiuto del governo.

IL FANGO D'ACQUI al Congresso Medico di Pavia

Un nostro amico, che fa parte del Congresso medico riunito di questi giorni a Pavia, ci scrive:

Pavia, dal Congresso Medico.

Oggi per la prima volta sentimmo un argomento di Idrologia medica. Il Dottore De Alessandris lesse il suo lavoro sul fango d'Acqui paragonato a quello degli altri Stabilimenti. Ebbe grandi applausi, alla lettura assistevano i principali medici delle stazioni di fango nonchè tutti i membri della sessione d'igiene.